

Ufficio dell'ispettorato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 30 96
fax +41 91 814 44 39
e-mail dfe-uil@ti.ch
web www.ti.ch/ispettorato-lavoro

**Ufficio dell'ispettorato del lavoro
6501 Bellinzona**

Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL federale ai sensi dell'art. 360a CO) Guida per una corretta applicazione (v. ottobre 2023)

Campo d'applicazione ed eccezioni

(tratto dal documento *Informazioni sul CNL per il personale domestico – SECO – stato gennaio 2023*)

Il CNL personale domestico è applicabile ai rapporti di lavoro con lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Il CNL vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di 5 ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono inoltre escluse dal campo d'applicazione alcune categorie come le persone impiegate nell'ambito di una formazione o di uno stage, le persone che si occupano prevalentemente di curare bambini (mamme diurne e baby-sitter), nonché i coniugi, i conviventi e i partner registrati. Non sono contemplati neppure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Le persone impiegate nelle economie domestiche agricole non sottostanno al CNL federale se ai loro rapporti di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli.

Importante: al personale domestico escluso dal campo di applicazione del CNL per le motivazioni di cui sopra, si applica il salario previsto dalla Legge cantonale sul salario minimo (LSM).

Categorie salariali e salari minimi

(tratto dal documento *Informazioni sul CNL per il personale domestico – SECO – stato gennaio 2023*)

I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

- ✓ non qualificato;
- ✓ non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica;
- ✓ qualificato.

Nella categoria "qualificato" rientrano i seguenti lavoratori:

- a) persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d'impiegata/o d'economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all'attività da svolgere;
- b) persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d'economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all'attività da svolgere.

Dal **1° gennaio 2023** per tali categorie sono previsti i seguenti salari minimi orari (Ordinanza del Consiglio federale sul contratto normale di lavoro per il personale domestico – modifica del 9 dicembre 2022):

**Contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL federale ai sensi dell'art. 360a CO)
Guida per una corretta applicazione (v. ottobre 2023)**

✓ non qualificato	19.50 franchi all'ora
✓ non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	21.40 franchi all'ora
✓ qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni	23.55 franchi all'ora
✓ qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni	21.40 franchi all'ora

Esempi di calcolo per il salario orario

Se il lavoratore viene retribuito con un salario orario, il salario orario lordo di base deve essere almeno equivalente al minimo sancito dal CNL. Inoltre le indennità vacanze (8.33% del salario orario lordo di base) e festivi (3.6% del salario orario lordo di base) sono obbligatorie.

Esempio 1

salario minimo lordo: 19.50 CHF/ora

salario minimo lordo con le indennità vacanze e festivi obbligatorie

$19.50 \text{ CHF/ora} + 8.33\% \text{ di } 19.80 \text{ CHF/ora} + 3.6\% \text{ di } 19.50 \text{ CHF/ora} = 21.83 \text{ CHF/ora}$

Per il lavoratore che viene retribuito attraverso un salario orario, il salario minimo lordo (compreso di indennità vacanze e festivi obbligatorie) è di 21.83 CHF/ora.

Esempio 2

salario minimo lordo: 19.50 CHF/ora

Sul conteggio stipendio è indicato che il lavoratore percepisce un salario lordo di base di 22.00 CHF/ora senza nessun'altra indicazione sulle indennità obbligatorie.

Il CNL è rispettato poiché il salario orario lordo percepito è superiore a 21.83 CHF/ora (minimo previsto dal CNL con le indennità vacanze e festivi obbligatorie – vedi esempio 1).

Esempi di calcolo per il salario mensile

Nel CNL viene indicato unicamente il salario orario minimo lordo. Per trasformare il salario orario in mensile, la formula è la seguente:

- salario orario minimo lordo indicato sul CNL x ore di lavoro settimanali x 52 settimane / 12 mesi

Se il lavoratore viene retribuito con un salario fisso mensile, il salario mensile lordo deve essere almeno equivalente al minimo sancito dal CNL (secondo la formula suindicata). Inoltre le indennità vacanze e festivi, che per i salariati a ore sono obbligatorie, per i lavoratori remunerati con un salario fisso mensile non sono dovute.

Esempio 3

salario minimo lordo: 21.40 CHF/ora

Il salario mensile minimo lordo per un lavoratore che lavora 42 ore la settimana ammonta a

$21.40 \text{ CHF/ora} \times 42 \text{ ore settimanali di lavoro} \times 52 \text{ settimane} / 12 \text{ mesi} = 3'894.80 \text{ CHF per 12 mensilità}$

**Contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL federale ai sensi dell'art. 360a CO)
Guida per una corretta applicazione (v. ottobre 2023)**

Il salario mensile minimo lordo per un lavoratore che lavora 42 ore la settimana, se il salario viene versato in 13 mensilità, ammonta a

21.40 CHF/ora x 42 ore settimanali di lavoro x 52 settimane / 13 mesi = 3'595.20 CHF per 13 mensilità

Trattenuta vitto e alloggio

Le deduzioni per il vitto e l'alloggio corrispondono a:

	al giorno (lordi)	al mese (lordi)
colazione	3.50 CHF	105.00 CHF
pranzo	10.00 CHF	300.00 CHF
cena	8.00 CHF	240.00 CHF
alloggio	11.50 CHF	345.00 CHF
vitto e alloggio completi	33.00 CHF	990.00 CHF

Le deduzioni per vitto e alloggio, essendo salario in natura garantito al lavoratore, vengono prese in considerazione per la verifica del rispetto del CNL.

Possono essere dedotte al massimo le tariffe definite nell'art. 11 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Esse ammontano, come indicato sopra, a CHF 33.- al giorno o CHF 990.- al mese.

Link utili

- ✓ CNL per il personale domestico:
<https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/contrattidi-lavoro/contratti-normali-di-lavoro>
- ✓ Contratti per impiegati nelle economie domestiche private:
<https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/contrattidi-lavoro/contratti-per-impiegati-nelle-economie-domestiche-private>
- ✓ Istituto delle assicurazioni sociali:
<https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/obbligo-contributivo-nelle-assicurazioni-sociali/>
 - Lavoro domestico:
<https://www.ahv-iv.ch/p/2.06.i>
 - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF:
<https://www.ahv-iv.ch/p/6.05.i>
 - Procedura semplificata
<https://www.ahv-iv.ch/p/2.07.i>
- ✓ «FAQ» – Domande frequenti:
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/commissione/FAQ_mercato_del_lavoro_procedure_controlli.pdf
- ✓ Salario minimo cantonale:
<https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/salariominimo/salario-minimo-cantonale/>